

L'acquisto intraUe rilevante nello stato di rilascio della partita Iva

Tribunale europeo

Valgono le norme sugli acquisti intraUe e sull'errata fatturazione

Anna Abagnale
Benedetto Santacroce

L'acquisto intraUe è rilevante nello Stato di partenza dei beni, se chi lo ha effettuato ha comunicato la partita Iva attribuita da tale Stato.

L'associazione di enti pubblici incaricata della gestione di servizi telematici ai suoi membri è un soggetto passivo Iva, a condizione dell'onerosità della prestazione e dell'indipendenza dell'attività economica. Il tribunale Ue torna ad esprimersi in materia di Iva, con due sentenze pubblicate ieri.

Nella pronuncia T-638/24, i giudici si esprimono in tema di cessioni, *rectius* acquisti intraUe, fissando un principio che deriva dalla lettura congiunta di alcune norme della Direttiva Iva. Trattasi dell'articolo 40, secondo cui è considerato luogo di acquisto intraUe di beni il luogo dell'arrivo a destinazione dell'acquirente e dell'articolo 41, che prevede – fatto salvo l'articolo 40 – che il luogo dell'acquisto intraUe si considera situato nel territorio dello Stato Ue che ha attribuito l'identificativo Iva all'acquirente, a meno che quest'ultimo non provi che l'acquisto è stato assoggettato a Iva ai sensi dell'articolo 40. Ciò considerato, i giudici confermano l'operato del Fisco austriaco che recupera l'Iva sia sull'acquirente sia sul cedente in riferimento ad un'operazione considerata quale acquisto intraUe ma per motivi diversi. In breve, una società austriaca (D) acquista beni da fornitore austriaco, con consegna in altri paesi Ue. Poiché opera con la partita Iva nazionale, l'operazione è gestita dalle parti come domestica, per cui il fornitore versa l'imposta e l'acquirente la detrae. A seguito di verifica fiscale, l'operazione viene riqualificata come acquisto intraUe rilevante in Austria e la corrispondente cessione come cessione intraUe non imponibile in Austria. Pertanto, secondo il Fisco, il fornitore avrebbe erroneamente fatturato con Iva l'operazione, ma –

stante il disposto dell'articolo 203 della Direttiva secondo cui «l'Iva è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura» – questi sarebbe comunque tenuto a versarla. Tale impostazione, che lascia trapelare dei profili di doppia imposizione, in realtà troverebbe conferma, a dire dei giudici Ue, nel fatto che le norme sugli acquisti intraUe e l'articolo 203 viaggiano su binari differenti e nulla osta alla loro applicazione concomitante.

Come contropartita della rilevanza in Austria dell'acquisto intraUe vi sarebbe la non imponibilità della cessione intraUe, lato attivo, a tutela dei principi di neutralità e proporzionalità.

Il fatto poi che l'Iva sarebbe comunque dovuta dal fornitore in quanto esposta in fattura è espressione di un principio diverso, diretto a tutelare gli interessi erariali, ma che tuttavia non esclude la rettifica. Infatti, il fornitore che ha versato erroneamente l'Iva può chiederne il rimborso e il suo acquirente può agire nei suoi confronti con un'azione di ripetizione dell'indebito (ovvero, quando quest'ultimo recupero appare eccessivamente difficile, chiedere direttamente l'Iva all'erario).

Sicché, deve considerarsi corretto assoggettare ad Iva un acquisto intraUe nello Stato membro di partenza della spedizione dei beni per il motivo che l'acquirente ha effettuato l'acquisto con la partita Iva attribuita da tale Stato. Ciò a condizione che l'acquisto derivi da una cessione intraUe esente da Iva, anche se la stessa si è generato un debito d'imposta dovuto ad un'erronea fatturazione. Nell'altra pronuncia, T-575/24, che a cui si fa solo un cenno, il Tribunale ha ritenuto che una persona giuridica di diritto pubblico, organizzata in forma di associazione incaricata della gestione, la cui attività consiste nel fornire prestazioni di servizi telematici e nell'effettuare cessioni connesse di materiale informatico ai suoi membri nell'ambito di una delega di gestione, deve essere considerata un soggetto passivo ai fini Iva. Senza che occorra, al riguardo, operare una distinzione tra i suoi membri in funzione del loro status ai fini IVA, purché tali prestazioni di servizi siano effettuate a titolo oneroso e tale associazione eserciti in modo indipendente un'attività economica.